

Classificazione documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di Apparecchiature di diagnostica per immagini di alta fascia - Tomografi Computerizzati (TC) per applicazioni avanzate, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 1 – ID 2784

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Allegato 15_Nomina responsabile trattamento dei dati.

Con riferimento al punto 9 "Sub-responsabile del trattamento": Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e previa autorizzazione scritta generale da richiedere a quest'ultimo"

Al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione generale scritta preventiva ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati (tra cui società del Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero offrire interventi di supporto tecnico avanzato da remoto).

Si fa presente che la Scrivente ha intrapreso le misure necessarie a fornire una protezione adeguata in relazione ai dati inviati fuori dall'Area Economica Europea e tutti i trasferimenti saranno soggetti a un meccanismo di trasferimento approvato dalle autorità dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e ss. del Reg. UE 679/2016 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en) ; ad oggi i trasferimenti dei dati sono coperti dalla norme vincolanti d'impresa (BCR - P, Binding Corporate Rules) approvate dal CNIL

Risposta

Si rinvia a quanto stabilito dall'Allegato 15 – Nomina responsabile trattamento dei dati il quale, al punto 9, già prevede l'opzione di cui al quesito rimessa all'Amministrazione contraente all'atto della nomina medesima.

2) Domanda

Allegato 15_Nomina responsabile trattamento dei dati.

Con riferimento al punto 16 "Amministratore di Sistema": Si chiede di confermare che in fase di aggiudicazione tale prescrizione possa essere superata nel caso in cui a per le attività oggetto dell'appalto, la Scrivente non svolgesse la funzione di "Amministratore di Sistema": La motivazione di tale esclusione al ruolo, è fondata sulla FAQ n. 1 del Garante Privacy acclusa al Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di sistema" del 28 novembre 2008 (così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009), laddove viene sostenuto dall'Autorità stessa che "...Non rientrano invece nella funzione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p. es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software"

Risposta

Si conferma.

3) Domanda

Nella parte del capitolato d'oneri dedicato all'offerta economica non è stata trovata alcuna indicazione relativa all'inserimento degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. Anche nella sezione "caratteristiche economiche" della scheda tecnica da compilare a sistema non sono presenti i campi per l'inserimento dei suddetti valori. Si chiede, pertanto, di precisare dove tali valori debbano essere indicati

Risposta

Nell'ambito della presente procedura non è richiesta al concorrente l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.

4) Domanda

Dal momento che nel modello 4A Schema Conto Economico Commessa, tra le voci che concorrono a formare l'offerta (costi gestione commessa), non sono espressi i costi di sicurezza e manodopera, si chiede di confermare la possibilità di ricomprendere tali valori nei "costi generali" o se eventualmente è possibile aggiungere le righe specifiche

Risposta

Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 3.

5) Domanda

Modello 4A Schema Conto Economico Commessa – Costi ulteriori Gestione Commessa

Si informa che alcune voci riportate (es Trasporto e consegna, Ritiro RAEE/Imballaggi, ecc) possono essere oggetto di subappalto e, considerando che i contratti attuativi saranno stipulati a favore di PA dislocate sul territorio nazionale, per una stessa attività potranno esserci diversi subappaltatori.

Pertanto, chiediamo di confermare che tali voci debbano essere compilate considerando un importo medio tra i diversi possibili subappaltatori.

Risposta

Come suggerito nell'ambito dell'Allegato 4A – Schema conto economico commessa, potrà essere utilizzata la relativa colonna Note (o la Dichiarazione di cui all'Allegato Giustificativi Parte B) per illustrare metodologie di calcolo o elementi rilevanti relativi alla riga corrispondente, se necessario a spiegare/motivare i dati riportati nel foglio di calcolo.

6) Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri, Art 23 – Polizza Assicurativa

Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 11 del Capitolato d'Oneri

Risposta

Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 9 del Capitolato d'Oneri.

7) Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro, art 13– Penali

Si chiede di confermare che le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 126 del Dlgs 36/2023, ovvero secondo percentuali tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10% del valore netto contrattuale

Risposta

Si rimanda al contenuto dell'art. 13 commi 27 e 28 dello Schema di Accordo Quadro.

8) Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Art 2 e Schema di Accordo Quadro art. 24– Evoluzione tecnologica

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia 24 mesi full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta

Risposta

Occorre preliminarmente distinguere tra l'art. 24 "Evoluzione tecnologica" dello Schema di Accordo Quadro e quanto riportato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. Si conferma che - così come indicato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico - *"Per ogni apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell'hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura."* Si precisa che trattasi di aggiornamenti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature che dovranno essere segnalati ed effettuati tempestivamente.

Diverso è il procedimento disciplinato dall'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, nel quale si fa riferimento all'ipotesi di evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime, a fronte della quale le apparecchiature o i dispositivi opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.

9) Domanda

Capitolato d'oneri. Art. 10 Garanzia provvisoria

Si chiede di confermare che i valori della garanzia riportati nel sopracitato articolo, ovvero € 1.038.000 per il lotto 1 e € 901.278 per il lotto 2, sono stati calcolanti considerando l'1% del valore globale stimato (Lotto 1:€ 103.800.000,00 – Lotto 2: € 90.127.800,00).

Si chiede, inoltre, di confermare quindi che a partire da tali valori possono essere applicate le riduzioni di cui all'art.10 del Capitolato

Risposta

Si conferma.

10) Domanda

Capitolato d'oneri. Art. 15.2 "In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti 1 e 2, è facoltà del concorrente caricare la predetta documentazione a comprova esclusivamente sul Lotto 1. Nel qual caso la documentazione caricata sul Lotto 1 si intenderà valevole anche per il Lotto 2"

Si chiede di confermare se in tal caso è opportuno allegare una dichiarazione riportante la validità dei documenti a comprova del lotto 1 anche per il lotto nr. 2

Risposta

Come stabilito dal par. 15.2 del Capitolato d'oneri, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti e qualora venga caricata documentazione a comprova esclusivamente sul Lotto 1, la stessa si intenderà automaticamente valevole anche per il Lotto 2. Di conseguenza, non risulta necessaria alcuna dichiarazione in merito.

11) Domanda

Capitolato d'oneri. Art 15.3 Bioimmagini

Si chiede di confermare che l'Allegato Abis – Set informativo debba essere presentato esclusivamente nella busta contenente il supporto CD/DVD o USB .

Risposta

Si conferma.

12) Domanda

Si chiede conferma che la Relazione tecnica in lingua italiana, in merito alle caratteristiche migliorative discrezionali (di tipo "D") di cui alla Tabella del paragrafo 17.1, si riferisce ai criteri 1.9 e 1.10 e non ai criteri 1.14 e 1.15, non presenti nella Tabella del paragrafo 17.1, come indicato a pagina 35 del capitolato d'oneri.

Risposta

Si conferma.

13) Domanda

Con riferimento al Capitolato D’Oneri, “Art. 15.1 SCHEDA OFFERTA TECNICA E RELAZIONE TECNICA”, ed in particolare alla dicitura “Il Concorrente dovrà presentare una Relazione tecnica in lingua italiana, in merito alle caratteristiche migliorative discrezionali (di tipo “D”) di cui alla Tabella del paragrafo 17.1 (criteri 1.14 e 1.15) offerte, contenente una descrizione delle caratteristiche del prodotto offerto, suddivisa in paragrafi dedicati alla singola caratteristica tecnica migliorativa, ed essere contenuta entro le 15 (quindici) pagine con font libero non inferiore al carattere 10.

- a. Si prega di confermare che il riferimento ai criteri 1.14 ed 1.15 è un refuso, e che il riferimento corretto è invece relativo ai criteri 1.09 ed 1.10, come indicato alla Tabella del paragrafo 17.1
- b. Si prega di specificare se le 15 (quindici) pagine massime consentite si riferiscono alla singole relazioni di cui ai criteri 1.09 ed 1.10 della Tabella del paragrafo 17.1

Oppure

Si prega di specificare se le 15 (quindici) pagine massime consentite si riferiscono all’insieme complessivo delle n.2 relazioni di cui ai criteri 1.09 ed 1.10 della Tabella del paragrafo 17.1

Risposta

Quanto al quesito sub **lett. a.** si conferma.

Quanto al quesito sub **lett. b.**, come stabilito dal par. 15.1 del Capitolato d’oneri, il Concorrente dovrà presentare **una** Relazione tecnica in merito ad entrambe le caratteristiche migliorative discrezionali di cui ai criteri 1.9 e 1.10 della Tabella di cui al paragrafo 17.1 e che la stessa dovrà essere contenuta entro le 15 (quindici) pagine.

14) Domanda

Con riferimento al Capitolato D’Oneri Art 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Si prega di confermare che i White Paper possono essere inseriti direttamente in lingua inglese, senza necessità di presentare la traduzione in Italiano.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro e che la documentazione di gara non fa riferimento ai white paper, si rammenta che, ai sensi del par. 15.2 del Capitolato d’oneri, costituiscono “idonea documentazione a comprova” i seguenti documenti:

- scheda tecnica ufficiale del produttore (datasheet) dell’apparecchiatura (Tomografo Computerizzato (TC) per applicazioni avanzate) e dei suoi componenti principali, contenente i dati di fabbrica;
- manuale utente dell’apparecchiatura;
- manuali di servizio necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche “*manuali di service*”;
- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime e, eventualmente, migliorative dichiarate in Offerta Tecnica.

Inoltre, al medesimo paragrafo è stabilito che **non sono considerati idonei “documenti a comprova”** i seguenti documenti: brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

15) Domanda

Con riferimento all’“ALLEGATO A - PROTOCOLLO A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE CLINICA DELLE BIOIMMAGINI”

Si richiede di confermare se per ciascun gruppo e sottogruppo di bioimmagini richieste è consentito presentare più casi clinici, in numero a discrezione di ciascun Operatore Economico.

Risposta

Non si conferma. Per ciascun “Distretto anatomico/Tipologia di esame” sarà possibile presentare un singolo caso clinico, come riportato nell’Allegato A – Protocollo a supporto della valutazione clinica delle bioimmagini (es. primo caso clinico relativo alla “TC Torace Alta Risoluzione (HRCT)”, secondo caso clinico relativo alla “TC Cuore (Coronarotc)”, etc.). Il singolo caso clinico sarà sottoposto alla valutazione della Commissione secondo i criteri di cui alla tabella

del par. 17.1 del Capitolato d'oneri (es. Criterio di valutazione 2.1, 2.2, 2.3, del Distretto anatomico/Tipologia di esame della TC Torace Alta Risoluzione (HRCT)).

16) Domanda

Con riferimento all'art. 11 bis dello schema di accordo quadro recante la disciplina della revisione prezzi, si chiede di confermare che:

Lotto 1:

- a. durante la vigenza dell'Accordo Quadro e successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro: in caso di ritardo nel completamento dei lavori di predisposizione dei locali da parte dell'Amministrazione Contraente rispetto ai termini previsti nella documentazione di gara (ossia 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell'Ordine di Fornitura) troveranno applicazione i Prezzi Revisionati pubblicati da Consip (durante la vigenza dell'Accordo Quadro) o determinati dalle Amministrazioni Contraenti (successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro) che siano applicabili al momento della consegna dei Tomografi.

Per il Lotto 2:

- b. durante la vigenza dell'Accordo Quadro e successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro: in caso di ritardo nel completamento dei lavori di predisposizione dei locali da parte dell'Amministrazione Contraente rispetto ai termini previsti nella documentazione di gara (ossia 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell'Ordine di Fornitura) troveranno applicazione i Prezzi Revisionati pubblicati da Consip (durante la vigenza dell'Accordo Quadro) o determinati dalle Amministrazioni Contraenti (successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro) che siano applicabili al momento della consegna dei Tomografi;
- c. per la durata dell'intero periodo di noleggio, alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione troveranno applicazione di volta in volta i Prezzi Revisionati in relazione alle prestazioni non ancora eseguite.
- d. si chiede se sarà possibile fare riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato nel mese di adeguamento qualora l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, codice ATECO 266 "fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettromagnetiche (voce "totale") non fosse disponibile.

Risposta

Quanto al quesito sub **lett. a.**, non si conferma. Come stabilito dall'art. 11 bis, comma 6 dello Schema di Accordo Quadro, i prezzi revisionati troveranno applicazione solo in riferimento alle apparecchiature non ancora ordinate.

Quanto al quesito sub **lett. b.**, si rinvia al chiarimento sub lett. a.

Quanto al quesito sub **lett. c.**, non si conferma e si rinvia al chiarimento sub lett. a.

Quanto al quesito sub **lett. d.**, nell'ipotesi descritta, sarà effettuata apposita valutazione sulla base degli indici disponibili.

17) Domanda

In riferimento al capitolato Tecnico, paragrafo 3.4 "Installazione" si chiede conferma che:

- a. la fornitura del quadro elettrico sia esclusa dalla fornitura.
- b. che l'operatore economico aggiudicatario si debba solo occupare del collegamento alla rete elettrica dell'Amministrazione dell'apparecchiatura fornita e che la predisposizione di quanto necessario per tale collegamento (es. stesura di cavi elettrici da collegare agli armadi dell'elettronica dell'apparecchiatura presenti nel locale tecnico) sia a carico dell'Amministrazione

Risposta

Si conferma.

18) Domanda

In riferimento al paragrafo 3.9 SMONTAGGIO E RITIRO DELLE APPARECCHIATURE ORDINATE AL TERMINE DEL CONTRATTO (ESCLUSIVAMENTE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO – LOTTO 2) si chiede conferma che le eventuali opere edili di apertura varco e chiusura varco necessarie ad estrarre la TAC dalla sala in cui verrà installata siano a carico della Amministrazioni pubbliche così come se nel percorso di uscita della risonanza magnetica sia necessario abbattere altre pareti per consentire il passaggio delle parti più ingombranti dell'apparecchiatura stessa.

Risposta

Si conferma quanto indicato al paragrafo 3.9 del Capitolato tecnico “A tal fine la Amministrazione dovrà mettere a disposizione del Fornitore i suddetti locali, rendendo agevole l’accesso da parte del Fornitore alla Struttura sanitaria e ai relativi locali, al fine di consentire lo svolgimento del servizio.”

19) Domanda

In merito al documento “Allegato A” capitolo 4.2 “Predisposizione dei CD/DVD” viene specificato di inserire nel CD/DVD assieme alle immagini cliniche anche il Report di Dose Strutturato (RDSR) in formato DICOM o in formato .pdf. Si chiede di confermare che sia possibile inserire nel CD/DVD assieme alle immagini cliniche Secondary Capture Dicom (SC) o report di dose proprietari al posto del Report di Dose Strutturato (RDSR) come indicato nel capitolo precedente 4.1 “Dose erogata (CTDI e DLP), riportata nel Set informativo bioimmagini e verificata successivamente tramite Report di Dose RDSR, Secondary Capture Dicom (SC) o report di dose proprietari.”

Risposta

Si conferma.

20) Domanda

Si chiede di confermare che siano da ritenere esclusi anche tutti i guasti derivanti da danni accidentali. Infatti, l’inclusione di tale tipologia di danni trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, ne’ riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del ns. ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell’ente H24, ed altresì, perché di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che tale custodia, nella parte in cui attribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro e non risulta neppure chiaro a quale disposizione della documentazione lo stesso si riferisca, si ribadisce tutto quanto già previsto nell’ambito della *lex specialis* pubblicata. Si ribadisce, altresì, quanto specificamente previsto dal par. 3.7 del Capitolato tecnico con riferimento agli eventi/danni accidentali.

21) Domanda

Nella parte del capitolato d’oneri dedicato all’offerta economica non è stata trovata alcuna indicazione relativa all’inserimento degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. Anche nella sezione “caratteristiche economiche” della scheda tecnica da compilare a sistema non sono presenti i campi per l’inserimento dei suddetti valori. Si chiede, pertanto, di precisare dove tali valori debbano essere indicati.

Risposta

Nell’ambito della presente procedura non è richiesta al concorrente l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.

22) Domanda

Con riferimento al documento "ID2784_Capitolato d'oneri", all'art. "17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", a pagina 43 si chiede di indicare "1.2 Frequenza di campionamento [kHz]".

Si chiede di confermare che il parametro richiesto sia da considerarsi come il numero di viste (o proiezioni) che vengono campionate dagli elementi (o unità di detezione) in un tempo di rotazione del gantry pari ad 1 secondo, in modo da consentire uniforme confronto delle tecnologie proposte.

Risposta

Il parametro richiesto è da considerarsi come il numero di viste o proiezioni che vengono campionate dai detettori in un tempo di 1 secondo, a prescindere dal tempo di rotazione del gantry.

23) Domanda

Con riferimento al documento "ID2784_Capitolato d'oneri", all'art. "17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", a pagina 43 si chiede di indicare "1.2 Frequenza di campionamento [kHz]".

Considerando che la qualità dell'immagine prodotta dipende dal singolo elemento di detezione si chiede di confermare che, qualora il detettore fosse composto da diversi elementi o da più unità di detezione, sia da indicarsi la frequenza di campionamento della singola unità (o strato) di detezione e che le stesse non possano essere sommate.

Risposta

Si conferma che il parametro è relativo alla frequenza di campionamento della singola unità di detezione.

24) Domanda

Allegato Abis_Set informativo biommagini

Si chiede di confermare che all'interno del suddetto documento possano essere aggiunte eventuali ulteriori note e/o che possano essere presentati documenti a supporto delle modalità e protocolli di acquisizione delle bioimmagini

Risposta

Non si conferma.

25) Domanda

In merito al documento "Capitolato D'Oneri" al punto 15 ed in particolare alla dicitura: "b) Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate al successivo paragrafo 15.1, contenente una descrizione tecnica che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1 (criteri 1.12 e 1.13), gli elementi richiesti nella tabella stessa nonché nel suddetto paragrafo 15.1"; si chiede di confermare che il riferimento ai criteri 1.12 ed 1.13 trattasi di refuso e che il riferimento corretto sia invece relativo ai criteri 1.9 ed 1.10.

Risposta

Si conferma.

26) Domanda

Premesso che

1. Il capitolato d'oneri prevede:
 - all'art.16 punto 4 offerta economica: con riferimento al Lotto 1: la quota parte (espressa in percentuale) del prezzo unitario offerto per l'apparecchiatura riferita al prezzo del servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi. La percentuale indicata non è oggetto di valutazione economica nel contesto della presente procedura di gara
2. Il capitolato tecnico prevede
 - all'art. 2 oggetto dell'appalto (servizi connessi): servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 24 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione" della Fornitura;
 - all'articolo 5 GARANZIA (ESCLUSIVAMENTE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO) una garanzia di 12 mesi.

Si chiede di chiarire se il periodo di garanzia e assistenza tecnica delle apparecchiature è da intendersi di 12 mesi o di 24 mesi e se il periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi da quotare in percentuale in offerta economica (e non oggetto di valutazione) è da intendersi decorrenti dalla scadenza della garanzia.

Risposta

Come indicato al paragrafo 2 del Capitolato tecnico: “la fornitura in acquisto comprende, nell’ambito del prezzo d’appalto (...) il servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 24 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione” della Fornitura”.

In merito alla richiesta indicata al paragrafo 16 del Capitolato d’Oneri, si precisa che la stessa rappresenta soltanto un riferimento per l’Amministrazione al fine di conoscere l’incidenza percentuale della manutenzione sul prezzo complessivo offerto per l’apparecchiatura.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott. Guido Gastaldon